



Il Presidente

della Giunta Regionale



DECRETO N. 90

Oggetto: Approvazione modifiche statutarie della Fondazione "CASA ACCOGLIENZA F.LLI ALFONSO E LUIGI GENOVA RULLI", con sede in Vasto (CH), Via Incoronata, n.254, ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 – "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)". (G.U. n.286 del 7.12.2000);

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 – "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art.14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991" - così come modificata ai sensi della LR 47/2006, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato all'approvazione delle modifiche statutarie inerenti il nuovo Statuto;

PRESO ATTO che la Fondazione in parola risulta già iscritta nel Registro regionale delle Persone Giuridiche private con il n. 27, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 113 del 27 luglio 2006;

VISTA l'istanza trasmessa tramite PEC in data 30.05.2019, acquisita al protocollo in data 4.06.2019 con n. 166323/19 - a firma del Presidente e legale rappresentante della **Fondazione "CASA ACCOGLIENZA F.LLI ALFONSO E LUIGI GENOVA RULLI"**, con sede in Vasto, volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche statutarie e conseguente inserimento delle stesse modifiche nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

VISTA la documentazione allegata all'istanza anzi citata, nonché la ulteriore documentazione in copia conforme, richiesta in fase istruttoria, acquisita al prot. n. 187277/19 del 25.06.2019 e, inoltre, la nota integrativa, trasmessa tramite PEC in data 29.07.2019 e acquisita al prot. n. 221484/19 del 29.07.2019;

PRESO ATTO della complessiva documentazione presentata a corredo dell'istanza medesima e, in particolare, il nuovo Statuto della Fondazione, redatto per atto pubblico in data 15.05.2019, presso il Notaio Dott. Pierluigi Quaglione in Vasto (Rep. N. 9888, Raccolta n. 6898), allegato al presente Decreto come parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO, dalla documentazione acquisita agli atti, che le modifiche da apportare al vigente Statuto sono tese a snellire le procedure per il funzionamento e l'operatività della Fondazione, mantenendo sostanzialmente immutate le finalità ispiratrici e lo scopo alla base del progetto sociale della Fondazione, teso ad assicurare, come rappresentato dalla Fondazione, per quanto possibile, l'attività di accoglienza dei minori e dei giovani anche oltre la maggiore età, laddove non possano rientrare nelle famiglie di origine né siano stati inseriti in un percorso di affidamento e/o di adozione, ma non possono ritenersi pronti ad affrontare la vita in autonomia;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, e di tutti gli atti anzi evocati, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità della Fondazione rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e le attività della medesima Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

CONSIDERATO che il progetto fondante l'attività dell'Istituto, riveste notevole importanza sociale, in quanto svolge un servizio socio – educativo che integra e sostituisce temporaneamente la famiglia, offrendo a bambini ed adolescenti una casa e delle relazioni educative stabili, che consentano di crescere ed elaborare un progetto per il loro futuro;

EVIDENZIATO, inoltre, che tra le modifiche salienti, oltre alla variazione di sede legale della Fondazione, si riscontra anche la previsione di poter affidare il servizio di educazione e formazione dei giovani ad una équipe educativa formata da psicologhe ed educatrici, non potendo proseguire il servizio la *Congregazione della Figlie della Croce*, istituzione a cui i Fondatori avevano affidato la cura dei ragazzi, per mancanza di Suore con carisma specifico;

EVIDENZIATO, altresì, tra l'altro, che la nuova previsione statutaria permette alla Fondazione, oltre all'attività principale rivolta all'accoglienza dei minori, e sempre nell'esclusivo spirito di solidarietà sociale e cristiana voluta dai Fondatori, di poter promuovere e svolgere anche altre attività secondarie, nell'ambito educativo, sociale e assistenziale, di cui vi siano esigenze specifiche nel territorio, nei settori agricolo e di trasformazione dei prodotti, turistico ricettivo e di promozione culturale, che possano soprattutto aiutare a sostenere l'attività principale di accoglienza;

DATO ATTO che le finalità ispiratrici e le attività svolte dalla Fondazione sono, in base allo Statuto, senza fine di lucro;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della L.R. 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato all'approvazione delle modifiche statutarie ed alla conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi in data **30 Luglio 2019** e **3 Ottobre 2019**;

VISTI i seguenti pareri, espressi dai Dipartimenti interessati:

1. **Nota n. 221607/19 in data 29.07.2019, del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università**, con cui si comunica che, per quanto di competenza, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;
2. **Nota n. 247513/19 in data 4.09.2019, anticipata con nota mail in data 29.08.2019, del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali**, con cui si rappresenta che non si ravvisano profili di competenza in merito all'argomento, afferenti al Dipartimento medesimo;
3. **Nota n. 246391/19 in data 3.09.2019, del Dipartimento Risorse e Organizzazione – Servizio Bilancio**, con cui si esprime parere finanziario favorevole all'istanza di modifiche statutarie in esame;
4. **Nota n. 258366/19 in data 17.09.2019, del Dipartimento Sanità**, con cui, esaminata la documentazione acquisita, si esprime parere favorevole rispetto all'istanza resa, per quanto di esclusiva competenza *ratione materiae*;
5. **Nota n. 268079/19 in data 26.09.2019, del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo**, con cui si esprime parere favorevole all'approvazione delle modifiche statutarie proposte dalla Fondazione in parola;

VISTO il verbale della **Conferenza di Servizi del 3.10.2019**, già anzi richiamata, nel corso della quale, nel prendere atto dell'acquisizione formale delle opinioni espresse dai Dipartimenti interessati e competenti per la materia, che, nel complesso, come detto, esprimono assenso

all'accoglimento dell'istanza in oggetto, l'istruttoria svolta per il procedimento in questione è stata ritenuta di fatto conclusa;

VERIFICATA la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che non sussistono ragioni ostativo per l'approvazione delle modifiche dello Statuto della Fondazione denominata "**CASA ACCOGLIENZA F.LLI ALFONSO E LUIGI GENOVA RULLI**", con sede in Vasto, già dotata, come detto, di personalità giuridica di diritto privato;

DATO ATTO che il Direttore del *Dipartimento della Presidenza* e il Dirigente del *Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale* di quest'ultimo Dipartimento, hanno rispettivamente espresso parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

DECRETA


per le motivazioni espresse in premessa:

- **di approvare** ai sensi degli artt. 4 e 6 della L.R. 13/2005 il nuovo Statuto della **Fondazione "CASA ACCOGLIENZA F.LLI ALFONSO E LUIGI GENOVA RULLI"**, con sede in Vasto; e conseguentemente **inserire** le predette modifiche statutarie nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo. Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'Aquila li 20 DIC, 2019


Il Responsabile del Procedimento e Responsabile di Ufficio

Luciano Badia


*Il Dirigente del Servizio Assistenza Atti del
Presidente e della Giunta Regionale*

Avv. Daniela Valenza


*Il Direttore del Dipartimento
della Presidenza*

Dott.ssa Emanuela Grimaldi


IL PRESIDENTE

Dott. Marco Marsilio


===== STATUTO =====

Art. 1 - ORIGINE E DENOMINAZIONE =====

La "Casa Accoglienza F.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli" è la continuazione dell'Ospizio Genova per le Orfanelle, fondazione istituita con donazione condizionata, accettata dalla Congrega della Carità di Istonio il 17 novembre 1931, e con testamento olografo del Comm. Luigi Genova dell'8 febbraio 1935, eretta ad ente morale con R.D. 31 marzo 1932, che ha assunto la denominazione di "Orfanotrofio Fratelli Alfonso e Luigi Genova Rulli" con statuto approvato con D.P.R. 18 febbraio 1964. =====

La "Casa Accoglienza F.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli", istituto di beneficenza trasformato, con atto per notar Dr. Pierluigi Quaglione del 29 maggio 2003 rep.2339, in Fondazione di diritto privato senza fine di lucro, è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ed è succeduta all'"Orfanotrofio Fratelli Alfonso e Luigi Genova Rulli" nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali lo stesso Orfanotrofio era titolare in forza di atti volontari, di leggi e di provvedimenti amministrativi. =====

Art. 2 - SEDE =====

La "Casa Accoglienza F.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli" ha la sede legale in Vasto alla Via Incoronata n. 254 e lì attua la sua finalità principale per mezzo di una Comunità educativa per minori. =====

Un eventuale spostamento della sede legale o della sede operativa potrà essere effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione, se all'interno dello stesso Comune. =====

Art. 3 - SCOPO =====

Ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, la Fondazione opera nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e le proprie finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della sola Regione Abruzzo. =====

La "Casa Accoglienza F.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli" si propone lo scopo, secondo i propri mezzi e nello spirito di solidarietà sociale e cristiana voluta dai fondatori, di accogliere, assistere ed educare i minori privi di uno od entrambi i genitori o con situazioni familiari problematiche, nell'ambito della Regione Abruzzo, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali degli Enti Locali. =====

La struttura principale è una comunità residenziale rivolta ai minori per i quali si renda necessario un allontanamento, anche momentaneo, dal contesto familiare; un servizio socio-educativo che integra o sostituisce temporaneamente la famiglia, offrendo a bambini e adolescenti una casa e delle relazioni educative stabili, che consentano di crescere ed elaborare un progetto per il loro futuro. Essa ospita minori prevalentemente di sesso femminile, di età fino a 18 (diciotto) anni. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di



Giunta Regionale d'Abruzzo

prolungare l'accoglienza anche oltre i 18 anni per validi motivi ed in presenza di apposito Decreto del Tribunale dei Minori. In via eccezionale potranno essere accolti anche minori di sesso maschile, quando ciò sia reso necessario per non separare fratelli con ricoveri in altri istituti e/o in caso di emergenza accertata. =====

La segnalazione può avvenire tramite i Servizi Sociali, il Tribunale dei Minori, la Caritas diocesana, il Centro di Aiuto alla Vita, le Associazioni di Volontariato. =====

L'assistenza, la cura, la vigilanza, l'educazione civile e religiosa degli ospiti della Casa Accoglienza è stata affidata, per espressa volontà dei Fondatori, alla Congregazione delle Suore Figlie della Croce, dette di S.Andrea. In mancanza della disponibilità della suddetta Congregazione ad assolvere ai citati compiti, il Consiglio di Amministrazione può affidarli ad altra Congregazione di suore con carisma specifico, ovvero ad una equipe educativa, composta da psicologi, educatori ed altre figure ritenute idonee, che opera alle dirette dipendenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e in collaborazione con essi per il migliore funzionamento della struttura. =====

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito all'accoglienza dei minori segnalati, sentito il parere dell'equipe educativa. =====

Le modalità di accoglienza degli ospiti e di gestione della struttura saranno precisate in un Regolamento interno redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. Tale Regolamento potrà essere revisionato con le stesse modalità ogni qual volta esso Consiglio ne ravvisi la necessità. =====

L'attività della Fondazione è finalizzata al miglioramento della qualità della vita dei minori ospitati attraverso la programmazione e la realizzazione di interventi educativi che garantiscano il diritto all'educazione e all'istruzione e promuovano lo sviluppo armonico e completo dell'identità personale, sociale e religiosa, la realizzazione individuale e la socializzazione nelle varie fasi evolutive dell'infanzia e dell'adolescenza. La Fondazione adotta i più moderni criteri di intervento socio-assistenziale ed educativo e concorre alla programmazione degli interventi sociali attuati nel territorio, ai sensi delle leggi vigenti. =====

La Fondazione, oltre all'attività principale rivolta all'accoglienza dei minori, e sempre nell'esclusivo spirito di solidarietà sociale e cristiana voluta dai fondatori, può promuovere e svolgere anche altre attività secondarie, nell'ambito educativo, sociale e assistenziale di cui vi sia motivata necessità nel territorio, nei settori agricolo e di trasformazione dei prodotti, turistico ricettivo e di promozione culturale. =====

La Fondazione promuove sinergie e collaborazioni con altri



organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'intervento della Fondazione e che ne condividano lo spirito e le finalità, allo scopo di un migliore coordinamento del servizio. =====

Art. 4 - PATRIMONIO =====

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni immobili e mobili e da beni di valore storico ed artistico, come da inventario allegato al citato atto per notaio Pierluigi Quaglione Rep.2339 del 29 maggio 2003, salve successive dimissioni od implementazioni derivate da: =====

- a) altre ed eventuali benefiche elargizioni; =====
- b) capitalizzazioni di eventuali avanzi di bilancio. =====

Il patrimonio, che è destinato alla realizzazione dei fini istituzionali, viene amministrato secondo criteri di economicità, di efficienza, di sana e prudente gestione e di trasparenza in modo da conservarne il valore ed ottenerne adeguata redditività. =====

Costituisce bene di valore storico ed artistico l'immobile denominato "Villa Genova Rulli" che è stato dichiarato immobile di interesse particolarmente importante ai sensi della legge n.1089/1939 con Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali in data 11 luglio 1998 (le particelle 103, 95, 106, 107, 104 e 105 del foglio 9). =====

Art. 5 ORGANI =====

Sono organi della fondazione: =====

- a) Il Consiglio di Amministrazione; =====
- b) Il Presidente; =====
- c) Il revisore dei conti quando la sua nomina diventi obbligatoria per legge. =====

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito nel rispetto di quanto stabilito dai Fondatori. =====

Art. 6 - NOMINE =====

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, dei quali tre nominati dall'Ordinario Diocesano della Diocesi di Chieti-Vasto, due dal Sindaco della Città di Vasto e due dal Presidente del Capitolo della Concattedrale di Vasto. =====

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ed amministrare la Fondazione come prudenti e previdenti padri di famiglia. =====

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni e non sono rinominabili per più di due mandati consecutivi. =====

Il Presidente, 30 (trenta) giorni prima del termine del mandato, provvederà a comunicare al Vescovo, al Sindaco e al Presidente del Capitolo l'imminente scadenza affinché essi provvedano a nominare i nuovi Consiglieri, dandone avviso anche all'ufficio amministrativo. I nominati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno far per-



Giunta Regionale d'Abruzzo

venire all'ufficio la dichiarazione di accettazione (o di diniego) della nomina. =====

Per la sostituzione dei Consiglieri che cessano anticipatamente dall'Ufficio valgono le disposizioni di cui ai precedenti commi. =====

Gli amministratori scaduti rimangono nell'Ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori. =====

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile. =====

Art. 7 - PRESIDENTE =====

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il potere di rappresentanza e di firma, per i singoli atti e per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge a componenti il Consiglio di Amministrazione nonché ai dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può conferire mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione. =====

Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento nella gestione del patrimonio della Fondazione. In caso di assenza del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età salvo diversa designazione del Consiglio. =====

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. =

In caso di urgenza, il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente articolo, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le decisioni dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva. =====

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su indicazione del Presidente, il Segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi membri, ferma restando la gratuità dell'incarico. =====

Art. 8 - CONVOCAZIONI =====

Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione, di regola, con frequenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno tre amministratori in carica, e formula l'ordine del giorno. La convocazione indicherà la data della riunione, l'ora ed il luogo che può essere diverso da quello della sede legale, purché nel territorio nazionale. Detta convocazione sarà fatta con posta elettronica certificata o lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e, in caso di



urgenza, con posta elettronica certificata o telegramma da spedirsi un giorno prima di quello fissato per l'adunanza alla residenza di ciascun amministratore. =====

Art. 9 - RIUNIONI =====

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità delle deliberazioni dovrà essere presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, il voto di chi presiede vale il doppio. =====

Le decisioni concernenti la dismissione dei beni costituenti il patrimonio immobiliare della Fondazione contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali, o la costituzione dei diritti reali su detti beni, devono essere prese con la maggioranza qualificata di almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione. =====

Queste ultime delibere dovranno essere inviate alla Regione ai sensi del 3° comma dell'art.18 D.L. 4 maggio 2001 n.207 e dell' art. 4 L.R. Abruzzo 24 giugno 2011 n. 17 e succ. integrazioni e/o modifiche. =====

I verbali delle riunioni del Consiglio, trascritti in apposito Registro, devono essere firmati dal Presidente o da chi l'abbia sostituito e dal Segretario. =====

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più pieni poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione; più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dei fini istituzionali. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione della Fondazione; =====

b) l'approvazione e la modifica dello Statuto, dei regolamenti interni per quanto attiene la struttura organizzativa generale ed i criteri di massima sull'operatività della Fondazione; =====

c) la gestione del personale in base ai CCNL applicabili; =====

d) l'ammissione degli ospiti nella Casa Accoglienza ed il loro licenziamento; =====

e) la nomina di un medico di fiducia prevista dallo Statuto; =====

f) gli acquisti, le alienazioni, i contratti in genere, l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e donazioni; =====

g) le liti attive e passive a difesa di diritti della Fondazione, nonché le eventuali transazioni. =====

Art. 11 - INCOMPATIBILITA' =====

Al fine di salvaguardare l'indipendenza del Consiglio di Amministrazione ed evitare conflitti di interesse, non possono assumere il ruolo di membri del Consiglio coloro che si trovino in una delle seguenti cause di incompatibilità: =====

a) membri del Consiglio Regionale, del Consiglio Provincia-



Giunta Regionale d'Abruzzo

le, del Consiglio Comunale, delle rispettive Giunte e dei relativi organi di controllo; =====
b) dipendenti, assunti anche a tempo determinato, dei titolari delle designazioni di cui all'art. 6; =====
c) dipendenti in servizio della presente Fondazione; =====
d) dipendenti, amministratori o gestori di altre fondazioni o di enti che si occupano dello stesso ambito di attività della Fondazione Genova Rulli. =====

Art. 12 - DECADENZE =====

Decadono dalla carica di Consigliere: =====
a) coloro che siano interdetti, inabilitati, falliti e che non godano più, per qualsiasi causa, la piena capacità civile e perdano il requisito di onorabilità; =====
b) coloro che abbiano provocato danni alla Fondazione; =====
c) i Consiglieri che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per due adunanze consecutive; =====
d) coloro rispetto ai quali siano sopravvenute situazioni di incompatibilità. =====

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza, senza computare nel numero il Consigliere da escludere ed ha effetto immediato: =====

Art. 13 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO =====

Il Segretario coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella gestione del personale della Fondazione; provvede a redigere, in collaborazione con il Presidente, i verbali del Consiglio ed a controllare che vengano eseguite le deliberazioni in essi contenute; se esterno al Consiglio, partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Compie altresì ogni altro atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un Consigliere all'uopo nominato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario costituisce prova della assenza o dell'impedimento di questi. =====

La carica di Segretario, se esterna, è incompatibile con cariche pubbliche di qualsiasi natura, con incarichi esterni il cui svolgimento sia in concreto incompatibile con la carica di Segretario in base a motivazione verificabile. =====

Il Consiglio di Amministrazione verifica con riguardo al Segretario, se esterno, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza, sia d'ufficio sia su sollecitazione di altri organi, assumendo i conseguenti provvedimenti entro trenta giorni dall'accertamento o dalla sollecitazione. =====

Art.14 - PERSONALE =====

Il personale della Fondazione è regolato secondo le norme di lavoro di diritto privato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle realtà del settore assistenziale, sociale, socio - sanitario, educativo, nonché di tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza. =====



Giunta Regionale C. Abruzzo

Art. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO =====

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. =====

L'ufficio amministrativo predispone il progetto di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno e lo invia immediatamente al Consiglio di Amministrazione, che dovrà approvarlo entro il 30 aprile. =====

Esso ufficio predispone il bilancio di previsione entro il 30 settembre e lo invia immediatamente al Consiglio di Amministrazione, che dovrà approvarlo entro il 31 ottobre. =====

Il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono inviati entro 15 (quindici) giorni alla Regione per le successive determinazioni della stessa. Il bilancio di previsione fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. =====

In conformità con la natura di organismo senza fini di lucro, la Fondazione dovrà: =====

a) rendere trasparenti i profili patrimoniali della propria attività; =====

b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenere una adeguata redditività =====

c) assicurare con forme idonee la pubblicità del bilancio. ===

Art. 16 - PARTECIPAZIONI =====

La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto l'esercizio di imprese strumentali così come definite dall'art.1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 17/5/1999 n.153 e successive modificazioni ed integrazioni, e cioè imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione stessa. =====

Art. 17 - CLAUSOLA DI RINVIO =====

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osserveranno le norme di Legge. =====

Art. 18 - NORMA TRANSITORIA =====

Il presente Statuto entrerà in vigore alla data di approvazione da parte della Regione. =====

Firmato: Raffaella Valori, Emidio Guastadisegni, Michele Cascavilla, Pietro Falcucci, Alessio Maria Mucci, Giuseppe Di Fabio, Nicola Giarrocco, Pierluigi Quaglione. Sigillo =====

Certifico io sottoscritto Dott. PIERLUIGI
QUAGLIONE notaio in Vasto iscritto al collegio
notarile dei distretti riuniti di Chieti, Lanciano e
Vasto che la presente copia è conforme all'originale.

Si rilascia per uso Consentito in via libera
Vasto, Via Alfieri 55, 28 maggio 2019

[Handwritten signature]

